

A PROPOSITO DEL "NOME FORMALE DI CONGRESSI"

[testo inedito del 1990 depositato in E-LIS nel 2004]

I capitoletti **29** e **30** delle RICA¹ si propongono esplicitamente come semplice riassunto di quelli immediatamente precedenti², dedicati alle "pubblicazioni di enti collettivi". Già lì emergeva quel concetto di "nome formale" che tuttavia soltanto nella sezione da noi tematicamente esaminata raggiunge livelli di oscurità tali da richiedere con urgenza un tentativo di analisi chiarificatrice.

A dire la verità inizialmente le RICA parlano solo di "nome con il quale sia formalmente indicato" l'ente collettivo, che anzi, viene definito esplicitamente come un qualsiasi gruppo di persone in grado di soddisfare l'unica condizione di possedere appunto un nome di tale genere³. Ovvero, un gruppo di persone è un ente collettivo se e solo se possiede "un nome con il quale sia formalmente identificato". Ne discenderebbe logicamente che un ente collettivo privo di un tale nome costituisca una cosiddetta contraddizione in termini; ma non è certo l'arida logica che può fermare le RICA: dopo poche pagine infatti è addirittura il titolo del capitoletto **25** che recita: "Enti collettivi senza nome formale".

Fondamentali per la nostra ricerca sono le righe immediatamente seguenti⁴, che gettano un pò di luce sul nome formalmente identificante⁵ di cui sopra contrapponendolo alla "designazione generica" dell'ente stesso (subito mutata in "nome generico"⁶). Sembrerebbe quindi che il nome formalmente identificante, che ancora non è mai stato chiamato "nome formale", possa definirsi, per opposizione, come il "nome specifico" dell'ente collettivo, ma le RICA non si assumono esplicitamente questa responsabilità. Esse preferiscono piuttosto introdurre un altro concetto della stessa famiglia: la "evidenza formale"⁷. Essa viene presentata nel capitoletto **27** come la caratteristica che deve appartenere alla presenza dell'ente sul frontespizio perchè a tale ente si possa intestare una scheda secondaria, nei casi in cui quella principale non gli spetti. Ma, nei nei primi tre casi dei quattro in cui è menzionata⁸ essa:

A - una volta, mancando, impedisce l'intestazione di una scheda secondaria, benchè "dal contenuto risulti la responsabilità collettiva dell'ente".

B - una volta, sussistendo, permette l'intestazione di una scheda secondaria, benchè "manchi la responsabilità collettiva dell'ente".

C - una volta, pur mancando, permette l'intestazione di una scheda secondaria, benchè "l'ente figuri solo come editore".

Dove, se i casi A e B illustrano efficacemente, se non il significato, almeno la rilevanza della "evidenza formale", il caso C si pone inesplicabilmente in contrasto coi casi precedenti e col testo che precede il capitoletto⁹. Concludiamo quindi con qualche dubbio la ricognizione della sezione dedicata agli enti collettivi, eseguita alla ricerca di indizi utili per la chiarificazione del concetto di "nome formale" che appare esplicitamente per la prima volta solo nella successiva sezione dedicata a "Congressi, conferenze e riunioni". Qui¹⁰, in realtà, fin dall'inizio si presuppone che già sia stato definito in cosa consista tale "nome formale", che in realtà appare per la prima volta, sostituendo disinvoltamente ciò che fino alla pagina precedente era chiamato "nome con il quale sia formalmente indicato" l'ente collettivo. Solo gli esempi **181,182,183** ci fanno capire che per "nome formale del congresso" deve intendersi:

- 1** - Non necessariamente qualcosa modificabile senza forzature nella classica forma¹¹:
Congresso internazionale di cardiologia, 5., Roma, 1967¹²
- 2** - Necessariamente l'espressione più estesa, del tipo "Congresso su XYZ", anche se il nome vero e proprio del congresso è soltanto XYZ e anche se soltanto "XYZ" è posto in evidenza e magari posto fra virgolette sul frontespizio o altrove.

Quindi se sul frontespizio abbiamo: Atti del congresso "Nuova pedagogia", per quanto "Nuova pedagogia" sia evidentemente il nome del congresso, per le RICA il nome formale è "Congresso Nuova pedagogia". Chi, molto ragionevolmente, cercasse appunto a "Nuova pedagogia" non troverebbe niente. Spesso una soluzione di comodo è offerta dal fatto che in casi come questi quasi sempre "Nuova pedagogia" costituisce anche il titolo del volume, da cui si fa scheda secondaria e che negli archivi automatizzati è sempre un accesso; ma si tratta appunto di una mera soluzione di comodo, che:

- A** - Solo apparentemente rende accessibile il nome del congresso, fornendo piuttosto una stringa identica come contenuto, ma di natura radicalmente diversa, trattandosi di un titolo.

B - Non funziona affatto nei casi in cui - e non sono pochi, anche se uno solo basterebbe per sollevare il problema - il titolo del volume non coincide col nome del congresso. In tali casi si verificano due sotto-ipotesi:

B1 - L'unico titolo rintracciabile sul frontespizio è del tipo "Atti del congresso Nuova pedagogia". In questi casi le RICA riescono con notevole abilità a considerare titolo - unico o supplementare - la sola stringa "Nuova pedagogia"¹³ e a salvare capra e cavoli - ma non credibilità - avvalendosi della "soluzione di comodo" appena prospettata.

B2 - La stringa "Atti del congresso Nuova pedagogia" è l'evidente sottotitolo di un titolo assolutamente eterogeneo del tipo: "Scuola oggi". In tal caso non è assolutamente possibile far emergere a livello di intestazione quello che rimane tuttavia l'unico reale nome del congresso.

Tornando al concetto di "nome formale", non è considerato tale, lasciando dunque al titolo l'onore dell'intestazione principale, quello dell'esempio **187**, che da parte mia non riesco assolutamente a distinguere dai precedenti, anche se si può supporre che la colpa di cui si sarebbe macchiato possa rintracciarsi in una pretesa genericità. Supposizione suffragata dalla effettiva genericità degli aspiranti "nomi formali" degli esempi **185**, **186** e **190** che più comprensibilmente vengono anch'essi scartati in favore del titolo.

Tutto ciò vale ovviamente solo se il nome del congresso proviene dal frontespizio, altrimenti l'intestazione principale viene comunque sempre assegnata al titolo. Se però in altre parti del libro è rintracciabile il nome del congresso in una dizione che, se fosse apparsa sul frontespizio¹⁴, avrebbe potuto fregiarsi del titolo di "nome formale", allora, e solo allora, è facoltativo fare una intestazione secondaria anche da tale nome.

Appare dunque evidente che dei due requisiti necessari perchè si possa parlare di "nome formale", e cioè:

1 - Specificità (contrapposto a "genericità"¹⁵)


2 - Presenza nel frontespizio

la maggiore rilevanza appartenga al punto 1; infatti, quando esso non è soddisfatto, il nome del congresso non appare assolutamente mai fra le intestazioni, mentre se invece la formulazione, in sé soddisfacente, ha la sola pecca di non provenire dal frontespizio¹⁶, allora il catalogatore può sempre -se vuole- introdurla come intestazione secondaria¹⁷. Resta dunque da chiarire in cosa consista tale

"specificità", concetto chiave anche del capitoletto successivo¹⁸, che non si discosta troppo da quanto già detto. Come appare evidente da RICA **30.1** [pg.41] (e dagli esempi **191-195**) se esiste il "nome formale" del congresso (con entrambi i requisiti già enunciati), allora l'intestazione principale è sua di diritto, ma, se manca anche solo uno dei due requisiti, allora tale onore passa obbligatoriamente al nome dell'ente. Anche qui l'assenza del requisito 1 comporta l'esclusione da ogni intestazione, mentre in caso di assenza del requisito 2 è facoltativo fare una intestazione secondaria. Degno di nota che il rimando dall'ente sia previsto dalle RICA¹⁹ solo se ricavabile dal frontespizio, mentre invece l'esempio **204** lo desume smaccatamente addirittura dalla nona pagina della prefazione²⁰.

Il paragrafo **30.2**, tanto per complicare un pò, introduce un nuovo concetto, di cui non viene esplicitamente fornito il nesso con la famigerata specificità, ma che sembrerebbe configurarsi come un suo sotto-caso: un nome di congresso è identificante quando il congresso stesso può venire da esso identificato senza dover ricorrere all'abbinamento con l'ente promotore. Il nome non identificante riceve lo stesso trattamento di quello non specifico e gli viene preferito il nome dell'ente a carattere permanente, che esibisce autonomamente la propria identità. Se un nome non è identificante, allora non può essere preso come intestazione, proprio come se non fosse specifico; d'altra parte la formulazione delle RICA lascerebbe intendere -pur senza affermarlo esplicitamente- che, qualora il nome del congresso sia identificante anche se preso da solo, esso venga prescelto come intestazione principale, proprio come se fosse specifico. Non è possibile però considerare sinonimi i termini "identificante" e "specifico", in quanto quest'ultimo è riferibile anche a tutta la vasta casistica dei congressi non promossi da enti permanenti, preclusa invece al primo²¹. Ci sembra dunque di poter concludere che i nomi identificanti e non-identificanti costituiscano due sottoinsiemi rispettivamente dei nomi specifici e non-specifici secondo il seguente diagramma:

UNIVERSO = NOMI DI CONGRESSI



Il paragrafo **30.3** [pg.43-44] va considerato un corollario del precedente; solo così²² si spiega che il ballottaggio per l'attribuzione dell'intestazione principale sia riservato solo al titolo e al nome dell'ente permanente, escludendo il nome del congresso. Sintetizzando la sostanza dei paragrafi **30.2** e **30.3** si può dire che, "quando il nome del congresso non è identificante se non in unione con quello di un ente a carattere permanente"²³, allora occorre indagare la natura del nesso fra l'ente permanente e l'ente temporaneo²⁴: se si tratta di un rapporto di "organizzazione o promozione"²⁵ espresso chiaramente come tale, allora l'intestazione principale spetta all'ente permanente (e al titolo -se non è generico- spetta una intestazione secondaria obbligatoria); se invece tale rapporto "è espresso più genericamente"²⁶ allora occorre fare una ulteriore distinzione. Se "il congresso fa parte di una serie numerata"²⁷ -ma esclusivamente se ciò viene manifestato sul frontespizio- allora continueremo a privilegiare l'ente permanente, in caso contrario (ovvero sia nel caso in cui la numerazione non esista affatto, sia nel caso che -pur esistendo- non sia manifestata sul frontespizio) dovremo concedere l'intestazione principale al titolo.

Di una definizione purchessia della "specificità" non v'è dunque traccia nei due capitoletti da noi esaminati, nè tantomeno nell'indice, che viene spacciato per analitico e sui cui limiti non vogliamo infierire in questa sede; nè ci sembra infine di averla mai incontrata nelle altre pagine delle RICA²⁸.

Non ci resta dunque, come ultimo tentativo, che cercare di ricavarla empiricamente "a posteriori" analizzando gli esempi e le schede BNI:

I

L'esempio **184** rivela che almeno una delle seguenti condizioni pregiudica la specificità del nome:

A - presenza, all'interno della stringa esprimente il nome, dell'indicazione delle responsabilità del congresso.

B - presenza, all'interno della stessa stringa, della sotto-stringa "sul tema:"²⁹

L'esempio **181** escluderebbe però la rilevanza della condizione B, a meno che non si voglia distinguere, ma non vedo come, l'italiano "sul tema:" dall'inglese "on"³⁰. Non resta dunque che attribuire alla condizione A la responsabilità della non-specificità, non potendo credere che "il legislatore" sia stato influenzato dalla semplice disposizione grafica del frontespizio, che non è citata fra gli elementi pertinenti. L'esempio **193** mostra come tale condizione vada intesa in senso stretto: solo se l'indicazione di responsabilità separa due parti del nome che, se fossero una di fila all'altra, costituirebbero nel loro insieme un nome specifico, è compromessa la specificità; non così se invece le responsabilità vengono indicate successivamente.

II

Enigmatico risulta il confronto fra l'esempio **176** ed il **187**: una volta ammesso, come attestato da decine di esempi, che il numero ordinale non è caratteristica essenziale alla specificità, resta assai difficile comprendere perchè gli aggettivi "storico" e "calabrese" dovrebbero essere più specificanti dell'aggettivo "slavistico".

III

Una certa perplessità produce anche la scheda BNI **88-3494**: il sottotitolo sembrerebbe infatti autorizzare l'assegnazione dell'intestazione principale all'ente permanente³¹, dotato di un nome che sarebbe difficile immaginare meno generico, ma si preferisce invece il titolo, in base a considerazioni certamente opportune, ma non certo trasparenti.

IV

La dizione "Vatican observatory conference", per di più seguita da indicazioni di luogo e anno, potrebbe sembrare a prima vista sufficientemente specifica, ma non lo è, come attesta la scheda BNI **88-11353**. Anche qui chi volesse inscrivere il caso specifico in una regola più ampia -applicabile altrove- incontrerebbe serie difficoltà ad immaginarsi di quale regola possa trattarsi.

V

Analoghe considerazioni possono essere fatte, in maniera ancora più plausibile, per la dizione "Incontri di logica matematica", rifiutata dalla scheda BNI **88-11345**, tenendo conto che:

- A** - La responsabilità del rifiuto non può essere attribuita all'*incipit* "Atti degli", come è dimostrato da miriadi di contro-esempi³².
- B** - È difficile capire come possano essere considerate generiche le dizioni "incontri" o "logica matematica" quando vengono accettate dizioni come quelle della scheda BNI **88-11306**.

VI

Alcune considerazioni possono infine essere suggerite dall'esame della scheda BNI **88-11369**. Dal momento che la genericità³³ del nome del congresso -a cui viene preferito il titolo- non può essere causata nè dal termine "Atti"³⁴, nè dal termine "Tavola rotonda"³⁵, nè dal termine "su"³⁶, non resta che considerarne responsabile la presenza della stringa "tenuta a Bologna il 10 gennaio 1980". La conclusione raggiunta sopra -al punto I- va quindi ampliata, accogliendo accanto alle indicazioni di responsabilità anche quelle di localizzazione spazio-temporale. Che la intermissione di una indicazione di responsabilità o di localizzazione abbia il potere di invalidare la specificità di due semi-stringhe che, se unite, avrebbero potuto aspirare alla condizione di "nome formale"³⁷ è confermato dalla attribuzione alla stringa "Tavola rotonda su Il delta del Po: sezione ecologica" di una intestazione secondaria. Infatti, come si è visto precedentemente, solo ad un nome di congresso che, pur essendo sufficientemente specifico, ha il torto di non apparire sul frontespizio, si può intestare una scheda secondaria.

Nel caso in esame stupisce un pò che il dorso del volume sia considerato una delle "pagine complementari del frontespizio" da cui si può attingere per tale scheda³⁸. Assai meno stupisce l'usuale intestazione secondaria assegnata a "Il delta del Po: sezione ecologica"³⁹.

Si potrebbe continuare a lungo, ma ho l'impressione che la fantomatica "specificità" continuerebbe a diventare sempre più inafferrabile e indefinibile, riducendosi allo striminzito risultato del punto I⁴⁰ tutto il bottino positivo ricavato nel corso di questa ultima ricerca. Ai catalogatori non resterà dunque che affidarsi ancora una volta al *buon senso*, all'*esperienza* e all'*orecchio*, che sono poi i padroni incontrastati dei nostri cataloghi, con la benedizione dei compilatori delle RICA sacrosantamente aborrenti "la regola prettamente formale che spezzi in due la casistica [in quanto] una regola del genere non fa che costringere la casistica entro limiti che non sono naturali, anche se ha il vantaggio di essere applicabile senza esitazioni".⁴¹

¹ **Ministero per i beni culturali e ambientali. Regole italiane di catalogazione per autori. Roma, Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, 1979** (d'ora in poi: RICA). Capitoletti 29 e 30, corrispondenti alle pagine da 38 a 44 (d'ora in poi: **29-30** [pg 38-44])

² Cfr. RICA **23-28** [pg.27-38]

³ Cfr. RICA [pg.27]

⁴ Cfr. RICA **25** [pg.33-34]

⁵ Nostra perifrasi che indica il "nome con il quale sia formalmente identificato" l'ente collettivo.

⁶ Si parlerà ancora del "nome generico" e della "denominazione generica" in RICA **29.3** e **30.1** [pg.41-42] .

⁷ A cui però in genere si preferisce la più antica "formale evidenza"

⁸ Cfr. RICA **27** [pg.36-37]

⁹ La consultazione del "Quaderno RICA" intorbidisce ancora di più, se possibile, la situazione: mentre l'esempio **164** convalida in pieno il corrispondente caso A, gli esempi **165** e **166** rivelano invece una insospettabile identità fra i volumi trattati nei casi B e C, che nelle RICA sembrerebbero al contrario opposti fra loro. Risulta infatti assai problematico comprendere in cosa consista la famigerata "evidenza formale", che ci sarebbe in B (es.**165**) e mancherebbe in C (es.**166**), quando nei due frontespizi il nome dell'ente appare in modo assolutamente identico. L'unico fattore differenziante eventualmente rintracciabile nella posizione in alto o in basso sul frontespizio viene infatti rimosso dalla nota alla pagina 169 del "Quaderno RICA", che idealmente sposta l'ente in fondo al frontespizio, in veste di editore, e l'editore in fondo al libro, in veste di tipografo. Forse un indizio utile è rintracciabile nell'esempio **250**, dove - *en passant* - si accenna alla fondamentale distinzione (su cui ci riserviamo di tornare in altra sede) fra la formale evidenza della paternità dell'ente e la formale evidenza della identificazione dell'ente stesso. Gli esempi si intendono, qui e sempre, tratti da: **Gruppo di lavoro per lo studio e la diffusione delle regole italiane di catalogazione per autori. Quaderno RICA. Esempi per lo studio delle regole**

italiane di catalogazione per autori. Roma, Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, 1981.

- ¹⁰ Cfr. RICA **29-30** [pg.38-44]
- ¹¹ Cfr. RICA **71** [pg.103-104]
- ¹² Nel senso che possono mancare uno o più elementi di tale successione e che il primo elemento può anche assumere una forma diversa da quella "Congresso/convegno/conferenza di X"
- ¹³ Si vedano ad esempio le schede 3926, 4039 e soprattutto 4424 dell'annata 1989 di: ***Bibliografia nazionale italiana / a cura della Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Roma, Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, 1961-*** (d'ora in poi: BNI **89-3926/4039/4424**). Specialmente nell'ultima non esisterebbe assolutamente nessun appiglio per considerare titolo il nome del convegno, eppure, nulla è impossibile con un pò di buona volontà. Si veda inoltre l'esempio **194**.
- ¹⁴ Si noti dunque che ciò che non proviene dal frontespizio non può mai fregiarsi del titolo di "nome formale". Cfr. esempio **189** e relativo commento (RICA, **29.3** [pg.41]) dove la "non-formalità" del nome non può che essere dovuta alla fonte, in quanto altrove (RICA **29.2** [pg.39] e relativo esempio **182**) un nome analogo viene trattato ben diversamente, provenendo dal frontespizio.
- ¹⁵ È in effetti la genericità l'unica proprietà che le RICA ripetutamente negano esplicitamente al "nome formale" (se si esclude l'opposizione con l' "espressione discorsiva" di **29.3** [pg.40]) e quindi la specificità l'unica proprietà che implicitamente gli attribuiscono.
- ¹⁶ Propongo di chiamarla convenzionalmente in questo caso "quasi-formale", anche se le RICA sono a tale proposito piuttosto ambigue e, nonostante le considerazioni della nota immediatamente precedente, spesso parlano di "nome formale presente solo sulla copertina o altrove, ma non sul frontespizio"
- ¹⁷ Cfr. esempio **188**.
- ¹⁸ Cfr. RICA **30** [pg.41-44]
- ¹⁹ Cfr. RICA **30.1** [pg.41]
- ²⁰ L'esempio viene utilizzato anche in RICA **30.3** [pg.44], dove il rimando viene giustamente negato.
- ²¹ Almeno intendendolo in senso "tecnico" come convenzionalmente definito in RICA **30.2** [pg.42]
- ²² Cioè considerandolo dedicato solo ai nomi di congressi non-identificanti se non uniti a quelli degli enti promotori
- ²³ Cfr. RICA **30.2** [pg.42]
- ²⁴ Cfr. RICA, premessa a **29** [pg.38]
- ²⁵ Cfr. RICA **30.1** [pg.41]
- ²⁶ Cfr. RICA **30.3** [pg.43]
- ²⁷ Cfr. RICA **30.3** [pg.43]
- ²⁸ Degna di nota però l'affermazione a pagina X della relazione introduttiva: "perchè un autore sia scelto per l'intestazione è indispensabile che abbia un nome citato nei repertori o per lo meno citabile. Per questo motivo certe opere, anche se sono chiaramente il prodotto di un lavoro collettivo, andranno schedate sotto il titolo se la collettività non ha un nome." da cui si potrebbe desumere che la "citabilità", ovvero il possesso di un nome citabile,

sia il criterio fondamentale che andiamo cercando. Ma difficile sarebbe stabilire l'ordine di "primitività" fra "citabilità" e "specificità", tanto che si correrebbe il rischio di invischiarsi in un circolo senza uscita.

²⁹ La terza condizione dell'uso di sostantivi in funzione specificante del congresso non è invece pregiudiziale, come dimostra l'esempio **182**, che esibisce in tale ruolo addirittura un nome proprio. Che l'assenza del nome formale possa derivare solo da una delle condizioni indicate (o da entrambe) risulta chiaro rimuovendo i termini "incriminati": rimarrebbe così la semplice stringa "Atti del convegno di studio Aspetti sanitari..." del tutto simile a quelle accettate come nomi formali.

³⁰ Considerando anche che l'esempio **193** ammette la dizione:"sulla" e la scheda BNI **88-11306** addirittura quella:"riguardanti".

³¹ Cfr. RICA **30.2-3** [pg.42-44]

³² Valga per tutti la scheda BNI **88-11169**

³³ Che il problema sia la genericità e non l'assenza dal frontespizio è testimoniato dal fatto che la stringa in questione è tranquillamente accettata come titolo.

³⁴ Cfr. sopra: V.A

³⁵ Cfr. BNI **88-6456**

³⁶ Cfr. sopra: I.B

³⁷ Condizione pienamente raggiunta quando alla specificità si affianca la presenza sul frontespizio.

³⁸ Cfr. RICA **29.3** [pg.40-41]

³⁹ Cfr. sopra: B1

⁴⁰ Considerando anche ovviamente l'ampliamento emerso nel punto VI

⁴¹ Relazione introduttiva alle RICA [pg. IX]